SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52.

Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) il cedente è un imprenditore;

b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;

c) il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 2.

Albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti

1. È istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.

Art. 3.

Cessione di crediti futuri e di crediti in massa

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Art. 4.

Garanzia di solvenza

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

Art. 5.

Efficacia della cessione nei confronti dei terzi

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.

2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

Art. 6.

Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

Art. 7.

Fallimento del cedente

1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 6:

— L'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con R.D. n. 267/1942, è il seguente:

«Art. 67 *(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).* — Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il procuratore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli altri a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 383):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 4 agosto 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 1° ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 17 dicembre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 2115):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 gennaio 1988, con pareri delle commissioni VI e X.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'8 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 28 febbraio 1989.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 1°, 8 marzo 1989; 6, 15 novembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 9 gennaio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 383/B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 23 gennaio 1991, con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 12 febbraio 1991.

91G0089

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1991.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Vista l'istanza del 31 ottobre 1990 presentata dall'ambasciata dello Stato del Kuwait per conto delle società Kuwait Petroleum Co. (K.P.C.) e Kuwait Oil Tanker Co. (K.O.T.C.), tendente ad ottenere la correzione di alcuni nomi di navi battenti bandiera kuwaitiana erroneamente trascritti nella lista allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di deroga del 12 ottobre di pari oggetto, nonché l'integrazione di altri nominativi da includersi nella deroga ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, le società Kuwait Petroleum Co. (K.P.C.) e Kuwait Oil Tanker Co. (K.O.T.C.) sono autorizzate, con effetto dalla data di presentazione dell'istanza, a continuare a svolgere attività e transazioni commerciali, finanziarie e valutarie connesse ad operazioni di trasporto marittimo con le navi da esse controllate, di cui all'unito elenco testé modificato, fermo restando il divieto di effettuare trasporti provenienti da o destinati al Kuwait o all'Iraq, e trasferimenti di alcun genere, in denaro o in natura, che siano in qualunque modo destinati al Kuwait o all'Iraq, nonché ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

ALLEGATO

Nome	Bandiera
Al Kuwaitiah	Kuwait
Al Sabiyah	Kuwait
Al Badiyah	Kuwait
Al Deerah	Kuwait
Ras Al Zour	Kuwait
Sandgate	Regno Unito
Chilham Castle	Regno Unito
Keefan	Kuwait
Al Maqwa	Kuwait
Warbah	Kuwait
Bahrah	Kuwait
Rehab	Kuwait
Gas Al Ahmadi	Kuwait
Gas Al Burgan	Kuwait
Gas Al Kuwait	Kuwait
Gas Al Minagish	Kuwait
Hadiyah	Kuwait
Arabiyah	Kuwait
Al Wataniah	Kuwait
Bridgetown	U.S.A.
Tonbridge	Regno Unito
Al Jabriyah	Kuwait
Bubiyan	Kuwait
Sazinam	Kuwait
Kazimah	Kuwait
Al Funtas	Kuwait
Sea Isle City	U.S.A.
Ocean City	U.S.A.
Chesapkake City	U.S.A.
Al Soor	Kuwait
Al Salam	Kuwait

91A0989

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1991.

Deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, e all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, recanti, rispettivamente, misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq e provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge del 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, ed in particolare il disposto dell'art. 1, paragrafo 5;

Visto il regolamento CEE n. 3155/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che amplia e modifica il regolamento CEE n. 2340/90 del Consiglio, dell'8 agosto 1990 adottato per impedire gli scambi della Comunità con l'Iraq e il Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 2, paragrafo 1;

Visto l'elenco degli organismi previsto dall'art. 2, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 3155/90 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee C 326/4 del 28 dicembre 1990;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, e di cui all'art. 1, paragrafo 3, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, non si applicano, a decorrere dal 1° novembre 1990, ai rapporti con gli organismi di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3155/90, la cui lista, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 326/4 del 28 dicembre 1990, viene riportata in calce al presente decreto.

2. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonché ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990, n. 220/1990 e n. 247/1990 convertiti, rispettivamente, dalle legge n. 271/1990, n. 278/1990 e n. 298/1990.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

ALLEGATO

1) Al Tamdeen Real Estate Company
2) Bank of Kuwait and the Middle East
3) Burgan Bank
4) Central Bank of Kuwait
5) Commercial Facilities Company
6) Industrial Bank of Kuwait
7) International Financial Advisers (IFA)
8) Industrial Investment Company
9) Kuwait Airways Corporation (KAC)
10) Kuwait Consulting and Investment Company (KCIC)
11) Kuwait Finance House
12) Kuwait Flour Company
13) Kuwait Foreign Trading Contracting and Investment Company (KFTCIC)
14) Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED)
15) Kuwait Investment Authority (KIA)
16) Kuwait Investment Company (KIC)
17) Kuwait Investment Office (KIO)
18) Kuwait Livestock Transport and Trading Company (KLTTC)
19) Kuwait Maritime Transport Company (subsidiary of KTCIC)
20) Kuwait Metal Pipe Industries Company
21) Kuwait Oil Tanker Company (KOTC)
22) Kuwait Petroleum Corporation (KPC)
23) Kuwait Real Estate Investment Consortium (KREIC)
24) Kuwait National Petroleum Company (KNPC)
25) Kuwait Oil Company (KOC)
26) Kuwait Foreing Petroleum Exploration Co. (KUFPEC)
27) Mobile Telephone Systems
28) National Industries Company (NIC)
29) Petrochemical Industries Company (PIC)
30) Public Institution for Social Security (PIFSS)
31) Securities Group
32) Alahli Bank of Kuwait
33) Arab Fund for Economic and Social Development
34) Arab Maritime Petroleum Transport Company
35) Bank of Bahrain and Kuwait
36) Coast Investment Company
37) Commercial Bank of Kuwait
38) Gulf Bank
39) Gulf Investment Corporation
40) Independent Petroleum Group
41) Inter-Arab Investment Guarantee Organisation
42) Kuwait Financial Centre
43) Kuwait Food Supply Company (Americana)
44) Kuwait Insulating Materials Manufacturing Company
45) Kuwait International Finance Company
46) Kuwait International Investment Company
47) Kuwait Investment Group
48) Kuwait Investment Project Company
49) Kuwait Real Estate Bank
50) National Bank of Kuwait
51) National Investment Company
52) Pearl Holding Company
53) Pearl Investemnt Company
54) Portland Cement Company
55) United Arab Shipping Company

91A0990

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755 a favore delle regioni interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio n. 911 del 22 dicembre 1986 per l'esercizio 1987, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 044 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 169, con il quale viene assunto un primo impegno dell'importo complessivo di lire 30,114 miliardi — a valere sul relativo stanziamento di bilancio dell'importo di lire 34,173 miliardi — a titolo di annualità 1987, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Ritenuto di dover assumere l'ulteriore definitivo impegno dell'importo complessivo di L. 2.417.338.755, a favore delle regioni Liguria, Friuli e Veneto, per le finalità di cui all'art. 6, lettera *a)*, della summenzionata legge n. 153/1975, a titolo di annualità o parziali annualità 1987 dei relativi limiti d'impegno;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.417.338.755 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1987, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni interessate	Importi in lire
Liguria	294.451.665
Friuli-Venezia Giulia	62.174.220
Veneto	2.060.712.870
Totale . . .	2.417.338.755

Art. 2.

Le erogazioni relative alle quote impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 2.417.338.755, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990, in conto residui 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 70

91A0924

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 21.300.739.335 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al

1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o le parziali annualità 1989, a favore delle regioni che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.300.739.335 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1989, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome	Importi in lire
Trento	391.278.535
Bolzano	596.033.245
Valle d'Aosta	197.973.610
Piemonte	4.766.034.950
Lombardia	3.558.207.925
Emilia-Romagna	4.625.193.255
Toscana	3.515.421.760
Marche	549.783.975
Umbria	683.473.325
Liguria	294.451.665
Friuli-Venezia Giulia	62.174.220
Veneto	2.060.712.870
Totale	21.300.739.335

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 21.300.739.335, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 68

91A0926

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 20.391.622.550 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Vista la legge d'assestamento n. 286 el 10 ottobre 1990 con la quale lo stanziamento sul cap. 7081, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, viene ridotto a L. 20.391.700.000;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o le parziali annualità 1990, nei limiti dello stanziamento di bilancio 1990, risultante dopo la legge di assestamento n. 286 del 10 ottobre 1990, inferiore alle certificazioni regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.391.622.550 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1990, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome	Importi in lire
Trento	391.278.535
Bolzano	596.033.245
Valle d'Aosta	197.973.610
Piemonte	4.766.034.950
Lombardia	3.558.207.925
Emilia-Romagna	3.716.076.470
Toscana	3.515.421.760
Marche	549.783.975
Umbria	683.473.325
Liguria	294.451.665
Friuli-Venezia Giulia	62.174.220
Veneto	2.060.712.870
Totale ...	20.391.622.550

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 20.391.622.550 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 67

91A0927

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 542 del 24 dicembre 1988, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento di lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista, inoltre, la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento agli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o parziali annualità 1989, a favore delle sole regioni che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi degli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.047.701.880 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1989, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome	Importi in lire
Trento	6.334.590
Bolzano	7.144.040
Piemonte	313.786.970
Toscana	223.486.360
Umbria	8.923.325
Emilia-Romagna	133.494.655
Liguria	10.852.155
Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Veneto	340.000.905
Totale . . .	1.047.701.880

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 1.047.701.880 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 73

91A0930

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 409 del 27 dicembre 1989, per l'esercizio 1990, che reca lo stanziamento di lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista la legge di assestamento n. 286 del 10 ottobre 1990, con la quale lo stanziamento sul cap. 7081, per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976, viene ridotto definitivamente a lire 1.047.702.000;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento agli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità 1990 non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o parziali annualità 1990, a favore delle sole regioni che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.047.701.880, è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1990, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome	Importi in lire
—	—
Trento	6.334.590
Bolzano	7.144.040
Piemonte	313.786.970
Toscana	223.486.360
Umbria	8.923.325
Emilia-Romagna	133.494.655
Liguria	10.852.155
Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Veneto	340.000.905
Totale . . .	1.047.701.880

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 1.047.701.880 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 74

91A0931

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755 a favore delle regioni interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio n. 79 dell'11 marzo 1988, per l'esercizio 1988, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 045 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 170, con il quale viene assunto un primo impegno dell'importo complessivo di lire 30,114 miliardi — a valere sul relativo stanziamento di bilancio dell'importo di lire 34,173 miliardi — a titolo di annualità 1988, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Ritenuto di dover assumere l'ulteriore definitivo impegno dell'importo complessivo di L. 2.417.338.755, a favore delle regioni Liguria, Friuli e Veneto, per le finalità di cui all'art. 6, lettera *a)*, della summenzionata legge n. 153/1975, a titolo di annualità o parziali annualità 1988 dei relativi limiti d'impegno;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.417.338.755 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1988, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni interessate	Importi in lire
Liguria	294.451.665
Friuli-Venezia Giulia	62.174.220
Veneto	2.060.712.870
Totale ...	2.417.338.755

Art. 2.

Le erogazioni relative alle quote impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 2.417.338.755, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69

91A0925

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 354.531.940 a favore delle regioni interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 911 del 22 dicembre 1986, per l'esercizio 1987, che reca lo stanziamento di lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista, inoltre, la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento agli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Visto il proprio decreto n. 047 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 172, con il quale viene assunto un primo impegno dell'importo complessivo di lire 2.008.037 miliardi — a valere sul relativo stanziamento di bilancio dell'importo di lire 3,131.652 miliardi — a titolo di annualità 1987, del limite d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Ritenuto di dover assumere l'ulteriore definitivo impegno dell'importo complessivo di L. 354.531.940 a titolo di annualità o parziali annualità 1987 dei limiti d'impegno, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della richiamata legge n. 352/1976, spettante alle regioni Liguria, Friuli e Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 354.531.940 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1987, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni interessate	Importi in lire
Liguria	10.852.155
Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Veneto	340.000.095
Totale . . .	354.531.940

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 354.531.940 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990, in conto residui 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 71

91A0928

DECRETO 22 ottobre 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 354.531.940 a favore delle regioni interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 79 dell'11 marzo 1988, per l'esercizio 1988, che reca lo stanziamento di lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista, inoltre, la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento agli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Visto il proprio decreto n. 048 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 173, con il quale viene assunto un primo impegno dell'importo complessivo di lire 2,008.037 miliardi — a valere sul relativo stanziamento di bilancio dell'importo di lire 3,131.652 miliardi — a titolo di annualità 1988, del limite d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Ritenuto di dover assumere l'ulteriore definitivo impegno dell'importo complessivo di L. 354.531.940 a titolo di annualità o parziali annualità 1988 dei limiti d'impegno, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della richiamata legge n. 352/1976, spettante alle regioni Liguria, Friuli e Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 354.531.940 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1988, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni interessate	Importi in lire
Liguria	10.852.155
Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Veneto	340.000.905
Totale . . .	354.531.940

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di L. 354.531.940 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 72

91A0929

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio ortofrutticolo regionale veneto - C.O.R.E.V.», in Padova, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 30 maggio 1990 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Consorzio ortofrutticolo regionale veneto - C.O.R.E.V.», con sede in Padova, delle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio ortofrutticolo regionale veneto - C.O.R.E.V.», con sede in Padova costituita per rogito notaio Pietrogrande Luigi in data 12 marzo 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Zarbo avv. Gino, via B. Tivi da Garofolo, 72, Rovigo;
Liviero dott. Lorenzo, via Albinoni, 14, Rovigo;
Ruffini dott. Luigino, via Nazionale, 9, Costa Volpino (Bergamo),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0965

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1991.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996 e 1° marzo 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° marzo 1991 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1986;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996 e 1° marzo 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali nominativi in scadenza; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 95,35%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

È disposta, altresì, l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 92,15%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo globale in emissione è incrementabile di lire 5.615.700.000 di B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1991/1996 e 1° marzo 1991/2001, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° marzo 1991, nominativi.

Gli importi indicati nei commi primo e secondo del presente articolo sono altresì incrementati di lire 10 miliardi per ciascuna emissione, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente il 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno di durata dei buoni stessi.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1991 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° marzo 1991.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° marzo 1991, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il capitale da rimborsare e il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334; tale differenza è pari, rispettivamente, a L. 4,65% per i B.T.P. - 1° marzo 1991/1996 e a L. 7,85% per i B.T.P. 1° marzo 1991/2001.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 5 all'8 marzo 1991.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli rinnovati, a norma dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 1, una provvigione pari, rispettivamente, all'1% per i B.T.P. quinquennali e all'1,25% per i B.T.P. decennali, contro rilascio di apposite ricevute all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» unitamente al rateo di interessi del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, rispettivamente, per tre giorni per i B.T.P. quinquennali e per quattro giorni per i B.T.P. decennali.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte, distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende

pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Per ciascuno dei due prestiti le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 28 febbraio 1991 per i B.T.P. quinquennali ed entro le ore 13 del 1° marzo 1991 per i B.T.P. decennali.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1991 per i B.T.P. quinquennali ed entro le ore 13 del 1° marzo 1991 per i B.T.P. decennali non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale, per ciascuno dei due prestiti, redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti, il regolamento delle sottoscrizioni al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 marzo 1991 per i B.T.P. quinquennali e il 5 marzo 1991 per i B.T.P. decennali: dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni per i B.T.P. quinquennali e per quattro giorni per i B.T.P. decennali, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

La Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il 4 marzo 1991 per i B.T.P. quinquennali e il 5 marzo 1991 per i B.T.P. decennali, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni per i B.T.P. quinquennali e per quattro giorni per i B.T.P. decennali.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo nei buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto dei buoni del tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1991 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° marzo 1991.

All'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1991, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1991, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo per le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996 ovvero in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001; in mancanza di espressa richiesta, la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/2001. Dette operazioni avranno inizio il 5 marzo 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1991
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 47

91A0964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 febbraio 1991.

Autorizzazione alla Ascovita assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa sulla durata della vita umana nonché approvazione di tariffe e di condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la domanda in data 28 marzo 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1990, n. 024117 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990;

Viste le lettere n. 120190 del 14 gennaio 1991, n. 120283 del 17 gennaio 1991 e n. 120672 dell'11 febbraio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività la Assifix S.p.a. nella qualità di azionista di maggioranza della Ascovita assicurazioni S.p.a., si è impegnata a non cedere a terzi quote azionarie che comportino la perdita del controllo della società suddetta nel primo quinquennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

La società Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Assifix S.p.a. nella qualità di azionista di maggioranza della Ascovita assicurazioni S.p.a., non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, delle quote del pacchetto azionario di controllo della società suddetta se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiananto, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffa di assicurazione vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reverionaria di sesso femminile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reverionaria di sesso maschile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, *in una rendita rivalutabile* annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

27) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale, trimestrale o mensile;

28) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

29) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 6);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9);

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 10);

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 12), 13), 14 e 15);

42) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

43) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

44) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

45) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

46) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 46);

48) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 46);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 48);

50) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 50);

52) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 46) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

53) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 48) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

54) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 50) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

55) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

56) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per operazioni collettive;

57) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 56);

58) regolamento della gestione separata denominata «Previdenza attiva»;

59) condizioni speciale di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 28) e 29) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0966

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 febbraio 1991, n. 5.

Importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) di origine e provenienza da Paesi della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3.

Si fa seguito alla circolare n. 17 del 21 giugno 1990 che ha istituito, relativamente alle importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) di origine e provenienza dai Paesi della zona A2 (escluso ACP e PTOM) e A3, un contingente di tonn. 320.000 da utilizzarsi con il sistema della «dogana controllata» in quote mensili e decadali, come da prospetto allegato alla stessa circolare.

Al riguardo, si comunica che, a parziale modifica della suddetta circolare, questo Ministero è venuto nella determinazione di incrementare del 10% le importazioni in questione.

Sono consentite pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare e fino al 30 giugno 1991, le importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) con origine e provenienza Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3 entro i limiti delle quote decadali dei quantitativi indicati nel prospetto allegato alla circolare del 21 giugno 1990, maggiorati del 10%.

Le restanti disposizioni della summenzionata circolare n. 17 restano invariate.

Il Ministro: RUGGIERO

91A0983

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Programma di aiuti al reddito agricolo per il settore olivicolo, in attuazione del regolamento CEE n. 768/89, per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

NORME QUADRO

L'obiettivo del seguente programma di aiuti al reddito è di contenere le perdite economiche causate dalla PAC in un settore specifico, consentendo agli agricoltori del settore di attuare più agevolmente le opportune scelte economiche.

Attuando il dettato del regolamento CEE n. 768/89, le imprese interessate dal programma sono quelle relative alle aziende a conduzione familiare: pertanto, si ritiene opportuno utilizzare le categorie di coltivatore diretto e di famiglia coltivatrice diretta, in quanto inerenti alle figure attive nelle aziende a conduzione familiare, uniche destinatarie del PARA.

L'area interessata dal PARA comprende le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna per il settore olivicolo.

Il programma ha la durata di quattro anni a partire dalla sua entrata in vigore.

SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Sono destinatarie degli aiuti relativi al PARA in oggetto esclusivamente le aziende agricole a conduzione familiare situate nella zona geografica precedentemente delimitata (comprendente le sei regioni amministrative elencate), che presentino i seguenti requisiti:

conduzione ad opera di un coltivatore diretto che sia agricoltore a titolo principale;

reddito olivicolo corrispondente almeno al 20% del reddito agricolo;

produzione olearia del 1987 (campagna 1987-88) di almeno 200 kg di olio (come specificato al punto 3 del modello di domanda).

Il coltivatore diretto deve soddisfare la nozione di agricoltore a titolo principale con provata capacità professionale. A tale scopo si considera a titolo principale l'imprenditore che dedica all'attività agricola più della metà del proprio tempo di lavoro e che ricavi dall'attività agricola stessa un reddito pari o superiore al 50% del proprio reddito globale (art. 2, punto 5, regolamento CEE n. 797/85); il requisito della capacità professionale è determinato in conformità alla definizione di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975.

Per determinare la composizione della famiglia coltivatrice, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento CEE n. 3813/89 della commissione, si devono considerare, oltre al conduttore, soltanto i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 230-*bis* c.c.) che svolgono attività abituale nell'azienda, e sono regolarmente risultanti come coltivatori diretti in base alla certificazione previdenziale.

Sono ammesse all'aiuto le famiglie come sopra definite, con un reddito familiare globale medio nel biennio 1988-89 non superiore, per unità di lavoro, a L. 18.188.878.

In conformità al disposto regolamentare, la cifra sopraindicata è stata ottenuta applicando il coefficiente medio di rivalutazione (0,506) all'importo di L. 35.946.400 (pari al 70% del P.I.L. per persona attiva del 1989: L. 51.352.000).

Per calcolare il reddito familiare globale occorre prendere in considerazione sia il reddito proveniente dall'azienda agricola, sia gli eventuali altri redditi extra-agricoli dei membri della famiglia che operano nell'azienda medesima.

Il reddito agricolo è costituito dalla media dei redditi risultanti dal quadro A del mod. 740 utilizzato per la dichiarazione dei redditi negli anni 1988 e 1989 (il calcolo dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nella scheda n. 4 allegata alla domanda).

I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi negli anni 1988 e 1989, aventi un reddito fondiario inferiore al limite minimo, devono contrassegnare l'apposita casella inserita al punto 7A) della domanda.

Il reddito agricolo degli ammessi all'aiuto deve derivare almeno per il 20% dal settore olivicolo.

Il reddito attribuibile al settore olivicolo è calcolato sulla base delle superfici dichiarate dal richiedente nella domanda; il calcolo deve essere effettuato dallo stesso richiedente su di un modulo allegato alla domanda e sulla base dei coefficienti ivi indicati, che sono stati ricavati dai redditi lordi standards.

L'aiuto erogato è proporzionale alla percentuale di reddito attribuito all'olivicoltura rispetto al totale del reddito agricolo.

Per i soggetti compresi nella famiglia contadina, così come è stata sopra specificata, gli eventuali redditi extra agricoli risultano dall'indicazione contenuta nel quadro N, rigo N 1 delle dichiarazioni dei redditi (mod. 740) relative agli anni considerati (1988 e 1989), detratti i redditi dei terreni riportati nel quadro A, totale delle colonne 2 e 5.

Il reddito agricolo deve rappresentare almeno il 10% del reddito familiare globale.

Il reddito familiare globale per unità di lavoro è costituito dalla media delle somme dei redditi complessivi (somma dei valori riportati alla riga N 1 del quadro N) riferiti agli anni 1988 e 1989, divisi per il numero delle unità di lavoro annuo dei componenti della famiglia.

È opportuno ribadire che devono essere presi in considerazione soltanto i redditi dei membri della famiglia che operano nella azienda.

Per la determinazione delle ore di lavoro è effettuato un calcolo specifico sulla base delle colture praticate e delle classi di ampiezza aziendali; tali parametri, elaborati in collaborazione con l'INEA, consentono di applicare criteri obiettivi data l'estrema difficoltà esistente nel settore agricolo nel conteggiare le effettive ore lavorative.

Il beneficio massimo elargibile per ciascuna azienda in base al presente programma si riferisce ad una unità lavorativa di almeno 1800 ore annue prestate in una azienda olivicola; le eventuali riduzioni saranno calcolate in modo proporzionale alla partecipazione del reddito olivicolo a quello del reddito agricolo.

PAGAMENTI

L'aiuto previsto dal presente PARA è fissato per il primo anno di attuazione in L. 1.926.100 (corrispondenti a 1.100 ECU) per ogni beneficiario a pieno titolo.

L'erogazione dell'aiuto ha una durata di quattro anni ed una regressività del 15% effettivo annuo.

Una volta ammesso il beneficiario al regime stesso, gli importi dell'aiuto saranno erogati automaticamente nel corso degli anni successivi.

L'erogazione verrà effettuata secondo il seguente schema:

primo anno L. 1.926.100;

secondo anno: L. 1.637.185;

terzo anno: L. 1.348.270;

quarto anno: L. 1.059.355.

Il presente PARA ammette all'aiuto un solo beneficiario per ogni azienda.

La concessione dell'aiuto non prevede un impegno specifico da parte del beneficiario.

CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO

La spesa complessiva massima prevista dal PARA è di lire 205.578.000.000, così ripartita nel corso del quadriennio:

primo anno: L. 66.316.000.000;

secondo anno: L. 56.368.000.000;

terzo anno: L. 46.421.000.000;

quarto anno: L. 36.474.000.000.

Poiché nell'area geografica interessata dal PARA si applica l'obiettivo n. 1 di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, in base all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 768/89, il contributo comunitario previsto è pari al 70% dell'importo ammissibile calcolato in base all'art. 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Pertanto il contributo finanziario comunitario complessivo di L. 141.482.000.000 risulta così ripartito:

primo anno: L. 45.639.000.000;

secondo anno: L. 38.793.000.000;

terzo anno: L. 31.947.000.000;

quarto anno: L. 25.102.000.000.

Si prevede che al presente programma accederanno 80.500 beneficiari. Tale numero è stato valutato tenendo conto delle diverse condizioni di ammissibilità considerate nel programma (reddito olivicolo superiore al 20% del totale reddito aziendale, non appartenenza nel 1987 ai produttori con meno di 200 kg di olio, rispetto delle condizioni relative al rapporto reddito agricolo/reddito familiare) e della distribuzione degli aventi diritto in base al rapporto reddito olivicolo/reddito agricolo.

Le stime effettuate consentono di dire che sul totale delle aziende con produzione olivicola nell'area del PARA circa il 50% non risulta raggiungere il livello di ammissione valido in base al rapporto reddito olivicolo/reddito agricolo; un ulteriore 30% circa si stima appartenere a produttori con meno di 200 kg di olio; ancora un 7-8% circa di aziende si presume non ammissibili in base al rapporto reddito agricolo/reddito familiare.

La grande presenza di aziende miste limita il numero di beneficiari a pieno titolo ad un 7-8% circa, mentre si prevede che il 35-40% si collocherà attorno al 50% del contributo ed un 53-58% attorno ad una fascia pari al 30% del «pieno titolo».

Il limite di spesa del programma costituisce, comunque, il tetto massimo, ed in caso di eccesso di richiesta verrà disposta una riduzione proporzionale dell'aiuto unitario.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Per ottenere la concessione del contributo gli interessati devono presentare domanda redatta su di un apposito modulo riportato in allegato ai competenti uffici delle regioni interessate.

Il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 giugno 1991.

Nella compilazione del modulo il beneficiario dichiara e sottoscrive sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/1968, tutti gli elementi necessari alla determinazione del diritto all'aiuto. Alla domanda il beneficiario dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti della legge 19 marzo 1990, n. 55, relativa alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Le regioni competenti accertano la rispondenza della domanda alle prescrizioni del presente PARA, e verificano il possesso del requisito di coltivatore diretto e quello di imprenditore a titolo principale, così come definito dall'art. 2, punto 5, del regolamento CEE n. 797/85.

Le regioni inviano quindi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'A.I.M.A., su supporto magnetico, una scheda relativa alle sole domande ammissibili, riepilogativa degli elementi necessari per la concessione del beneficio, secondo l'allegato schema *A*, unitamente ad un elenco stampato riepilogativo dei nominativi dei beneficiari con accanto indicato l'importo dell'aiuto spettante per il primo anno, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Le regioni, per determinare l'ammontare dell'aiuto attribuibile a ciascuno degli aventi diritto, devono effettuare il conteggio prendendo in considerazione l'importo dovuto, per il primo anno, all'avente diritto a pieno titolo (L. 1.926.100).

Tale importo deve essere poi moltiplicato per la percentuale relativa all'incidenza del reddito olivicolo sul reddito agricolo (risultante al punto 8 della domanda presentata dal beneficiario e calcolata sulla base della scheda n. 2).

Per la determinazione dell'aiuto dovuto negli anni successivi si applica una regressione effettiva annua pari al 15% sull'importo dovuto per il primo anno.

Nel termine di ulteriori sessanta giorni l'A.I.M.A. procede al pagamento della prima annualità dell'aiuto.

CONTROLLI

Il controllo successivo circa il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti al reddito agricolo è esercitato dagli assessorati regionali dell'agricoltura tramite i propri uffici periferici.

I controlli devono essere effettuati sul 5% delle domande ritenute ammissibili e comunicate al Ministero ed all'A.I.M.A. per il pagamento dell'aiuto, e si espletano sugli elementi dichiarati nelle domande medesime.

Gli assessorati regionali richiederanno all'agricoltore sottoposto ad accertamento la produzione della documentazione necessaria a verificare quanto autocertificato dal medesimo al momento della presentazione della domanda.

L'agricoltore è obbligato a presentare tale documentazione, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Qualora l'agricoltore non ottemperi tale obbligo è tenuto a restituire l'aiuto percepito e gli assessorati regionali provvederanno a segnalare il fatto alla competente autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Gli assessorati regionali possono procedere al controllo dei dati fiscali dichiarati in domanda anche attraverso un opportuno riscontro con quelli in possesso del Ministero delle finanze e dei comuni.

Le relative modalità saranno concordate dagli uffici interessati.

Qualora risulti che l'aiuto è stato concesso sulla base di dati dichiarati dall'agricoltore e risultati non corrispondenti al vero, l'agricoltore è tenuto a restituire l'aiuto indebitamente percepito, maggiorato di un interesse, al tasso legale vigente, calcolato a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto e fino al suo recupero.

Gli assessorati regionali provvederanno a segnalare le dichiarazioni non rispondenti al vero all'autorità giudiziaria competente.

Nella più grave ipotesi in cui l'importo indebitamente percepito sia da attribuire ad intenti fraudolenti o a grave negligenza dell'agricoltore, è addebitato in tutti i casi all'agricoltore un importo pari al 30% dell'aiuto così percepito.

RELAZIONI

Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 12, primo e secondo comma, del regolamento CEE n. 3813/89 le regioni e l'A.I.M.A. debbono, entro il 20 novembre di ogni anno di attuazione del PARA, far pervenire al Ministero dell'agricoltura la documentazione necessaria a verificare lo stato di attuazione del programma medesimo.

Le regioni sono, inoltre, tenute a presentare al Ministero dell'agricoltura entro il 20 novembre 1991 una relazione contenente ogni elemento utile ai fini di quanto disposto dall'art. 12, terzo comma, del regolamento n. 3813/89.

Le regioni, entro il 20 novembre di ogni anno sino all'anno successivo all'ultimo di applicazione del PARA, debbono inviare al Ministero dell'agricoltura una relazione dettagliata sui controlli effettuati nel corso dell'anno medesimo.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

REG. CEE n. 768/89 e n. 3813/89
< AIUTI TRANSITORI AL REDDITO AGRICOLO >

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI AIUTI AL REDDITO AGRICOLO PER I PRODUTTORI OLIVICOLI
(ai sensi della delibera A.I.M.A. del 31/01/1991)

REGIONE ____________________

Il sottoscritto ____________________ ____________________
(Cognome) (Nome)

Codice Fiscale ____________________ Sesso [M] [F]

nato a ____________________ (Comune) ____ (Prov) il ____ giorno ____ mese ____ anno

residente in ____________________ (Comune) ____ (Prov) C.A.P. ______

____________________ (Frazione, via e numero civico) ____ (Prefisso) ____ (Telefono)

CHIEDE

l'ammissione al regime di aiuti al reddito agricolo per i produttori olivicoli, ai sensi della delibera A.I.M.A. del 31/01/1991.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi dell' art. 4 della Legge n. 15 / 68,

davanti a: ____________________ (Cognome) ____________________ (Nome) ____________________ (Qualifica del Pubblico Ufficiale)

1) di essere coltivatore diretto ed imprenditore a titolo principale in conformita' dell' articolo 2, punto 5 del Reg. C.E.E. 797/85 (cfr. nota 1);
2) di possedere la capacita' professionale richiesta dall' articolo 8, Reg. C.E.E. 768/89 cosi' come specificata dall' articolo 12 della Legge 153/75 (cfr.nota 2);
3) di rientrare per la campagna 1987/88 tra i produttori con produzione media di almeno 200 Kg, in conformità del Reg. C.E.E. 2261/84 art. 2 punto 5, come modificato dal Reg. C.E.E. 892/88;
4) di esercitare l'attivita' agricola in qualita' di ____________________

nell'azienda ____________________ (Denominazione) ____________________ (Comune) ____ (Prov)

____________________ (Frazione, via e numero civico) C.A.P. ______

avente una Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) eguale a ______ ettari (ha) , ____ are

di cui ______ ettari (ha) ____ are coltivati a olivo, come riportato nei quadri allegati 1 e 2 e dimostrabile, ove richiesto, attraverso la documentazione prodotta sulla base dello Schedario Olivicolo Nazionale e del Catasto;
5) di avere come collaboratori che svolgono attivita' prevalente ed abituale nell'azienda i seguenti familiari (come attestato dallo S.C.A.U):

	Cognome	Nome	Parentela/affinita'	S.C.A.U
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6) di aver calcolato in |_|_|_|,|_|_| unita' lavorative annue (ULA) il lavoro prestato nella propria azienda come rilevabile dal quadro 3 allegato;

7) di aver conseguito con l'azienda di cui al punto 4) un reddito agricolo medio degli anni 1988/1989 di

lire |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| come calcolato, nel quadro 4 allegato, sulla base dei dati riportati nei modelli 740, QUADRO A totale delle colonne 2 e 5, relativi ai redditi degli anni 1988 e 1989;

7a) di essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, avendo conseguito negli anni 1988 e 1989 soltanto redditi fondiari per un ammontare complessivo non superiore a lire 360.000; 1988 [SI] [NO] 1989 [SI] [NO]

8) di avere un reddito olivicolo corrispondente al |_|_|_|,|_|_| % del reddito agricolo, come risultante dal calcolo effettuato sul quadro 2 allegato;

9) di avere, nel biennio 1988/1989, come calcolato nel quadro 5 allegato:

- un reddito familiare globale medio di lire |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
- un reddito familiare globale medio per unita' lavorativa aziendale di lire |_|_|_|_|_|_|,|_|_|_|_| inferiore al limite stabilito dal presente programma di lire 18.188.878;

10) di avere un reddito agricolo medio pari al |_|_|_|,|_|_| % del reddito familiare globale medio, come calcolato nel quadro 6 allegato.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', che quanto su affermato nella presente domanda corrisponde a verita', e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione, ai competenti organismi regionali, della documentazione necessaria all'accertamento entro 60 gg. dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza dal beneficio e la conseguente segnalazione all'autorita' giudiziaria competente.

Afferma inoltre di essere a conoscenza delle ulteriori sanzioni previste dal presente programma, in attuazione del Reg. C.E.E. n. 1279/90.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti della Legge 19/3/90 n.55.

Letto, confermato e sottoscritto

fatto a |______________________| il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
(Localita') giorno mese anno

IN FEDE

|______________________|
(Firma del dichiarante)

Attesto che il dichiarante Sig |______________________| |______________________|
(Cognome) (Nome)

identificato |______________________|, previa ammonizione sulla responsabilita'
(Estremi del documento)

penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

|______________________| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
(Localita') giorno mese anno

il |______________________| |______________________|
(Qualifica del funzionario) (Cognome e nome del funzionario)

______________________ |______________________|
(Timbro dell'ufficio) (Firma del funzionario)

NOTA 1: NOZIONE DI IMPRENDITORE A TITOLO PRINCIPALE.

REGOLAMENTO C.E.E. N. 797/85 ARTICOLO 2, PUNTO 5 :

" .... per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50% del reddito totale dell' imprenditore ed il tempo di lavoro dedicato alle attivita' esterne all'azienda deve essere inferiore alla meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore... "

NOTA 2 : NOZIONE DI CAPACITA' PROFESSIONALE.

LEGGE N. 153/75 ARTICOLO 12, COMMA 3 E SEGUENTI :

" .... il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.

Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una Commissione Provinciale nominata dal Presidente della Giunta Regionale e composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali Professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della Regione che la presiede ...."

QUADRO 1 - AZIENDA: Ubicazione e dati catastali

UBICAZIONE

(Denominazione)

(Comune) (Prov) (C.A.P.)

(Frazione, via e numero civico) (Prefisso) (Telefono)

	CODICE ISTAT		RIFERIMENTI CATASTALI			SUPERFICIE			PROPRIETARIO
	Prov.	Comune	Sez.	Foglio	Particella	Ettari	Are	C.are	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Data: giorno mese anno

(Firma del dichiarante)

QUADRO 2 - CALCOLO DELL' INCIDENZA DEL REDDITO OLIVICOLO SUL REDDITO AGRICOLO

PRODOTTI	S.A.U. (ettari — are)		Coeff. di reddito lordo standard		Reddito ponderato aziend. per coltura	Reddito ponderato aziend. per colt. in percentuale
CEREALI	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
PIANTE INDUSTRIALI	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
ORTIVE	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
COLTURE IN SERRA	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
FORAGGERE	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
FRUTTA IN GUSCIO	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
FRUTTA FRESCA	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
AGRUMI	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
OLIVETI	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
VITE	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %
ALLEVAMENTO	___,__	x	___,___	=	_____,___	___,__ %

S.A.U. TOTALE ____,__ (ettari, are)   TOTALE REDDITO AZIENDALE _____,___   100 %

__ __ ____
giorno mese anno

____
(Firma del dichiarante)

Coefficienti dei redditi lordi standard per Regione e per principali aggregati di prodotti.

Codice	Prodotti	CAMPANIA	CALABRIA	PUGLIA	BASILICATA	SICILIA	SARDEGNA
1	CEREALI	0,800	0,475	0,555	0,729	0,792	1,312
2	PIANTE INDUSTRIALI	3,320	2,217	1,715	2,206	1,967	3,250
3	ORTIVE	7,687	2,859	5,915	7,632	7,444	17,092
4	COLTURE IN SERRA	98,400	59,758	86,015	118,284	120,577	154,763
5	FORAGGERE	0,263	0,142	0,208	0,225	0,186	0,356
6	FRUTTA IN GUSCIO	2,935	0,644	0,513	2,315	0,525	0,624
7	FRUTTA FRESCA	3,633	1,579	2,529	3,280	3,296	4,305
8	AGRUMI	3,463	2,212	3,590	2,732	4,961	4,655
9	OLIVETI	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10	VITE	2,016	1,387	2,025	2,280	2,024	2,841
11	ALLEVAMENTO	0,144	0,105	0,121	0,167	0,168	0,250

QUADRO 3 - CALCOLO DELLE ULA MEDIE AZIENDALI

Codice	TIPOLOGIA AZIENDALE	S.A.U. aziendale ettari — are	ULA/ha secondo classi di ampiezza S.A.U.	ULA aziendali
└──┘	└──────┘	└┴┴┴┘ , └┴┘ x	└┴┴┘ , └┴┘ =	└┴┴┘ , └┴┘ (1)

Data └┴┘ └┴┘ └┴┴┴┘
giorno mese anno

└──────────┘
(Firma del dichiarante)

Codice	TIPOLOGIA AZIENDALE	Tabella di riferimento ULA/ha per anno Classi di ampiezza S.A.U.					
		fino a 3 ha	3-5 ha	5-10 ha	10-20 ha	20-50 ha	> 50 ha
100	SEMINATIVO	0,58	0,41	0,21	0,10	0,07	0,04
123	ORTICOLO PIENO CAMPO	0,67	0,43	0,32	0,21	0,19	0,13
200	ORTOFLORICOLO	1,11	0,69	0,57	0,25	0,19	0,13
310	VITICOLO	0,51	0,37	0,28	0,20	0,16	0,25
321	FRUTTICOLO-ARBORICOLO	0,57	0,37	0,25	0,16	0,11	0,09
322	AGRUMICOLO	0,63	0,46	0,25	0,15	0,08	0,08
330	OLIVICOLO	0,47	0,31	0,20	0,14	0,11	0,08
604	ERBACEE + ARBOREE	0,48	0,31	0,22	0,14	0,09	0,05
400	ALLEVAMENTO ERBIVORI	0,71	0,58	0,29	0,17	0,09	0,05
500	ALLEVAMENTO GRANIVORI	0,71	0,58	0,42	0,17	0,09	0,06
700	ALLEVAMENTO MISTO	0,75	0,44	0,28	0,17	0,09	0,04
800	COLTURE + ALLEVAMENTO	0,84	0,43	0,26	0,17	0,10	0,04

QUADRO 4 - CALCOLO REDDITO AGRICOLO MEDIO

MEMBRO FAMILIARE (Cognome e nome)	Reddito dominicale 1988 - mod.740 Quadro A col.2	Reddito dominicale 1989 - mod.740 Quadro A col.2	Reddito agrario 1988 - mod.740 Quadro A col. 5	Reddito agrario 1989 - mod.740 Quadro A col. 5
TOTALE	A	B	C	D

REDDITO AGRICOLO MEDIO = (A + B + C + D) : 2 = ____________ (E)

Data ___ ___ ______
giorno mese anno

____
(Firma del dichiarante)

QUADRO 5 - CALCOLO REDDITO FAMILIARE GLOBALE MEDIO PER UNITA' LAVORATIVA

MEMBRO FAMILIARE (Cognome e nome)	REDDITO COMPLESSIVO Anno 1988 - mod.740 Quadro N rigo N1	REDDITO COMPLESSIVO Anno 1989 - mod.740 Quadro N rigo N1
TOTALE	F	G

REDDITO FAMILIARE GLOBALE MEDIO (F + G) : 2 = (H)

REDDITO FAMILIARE GLOBALE MEDIO PER UNITA' LAVORATIVA (H) : (I *) = (L)

* I = ULA AZIENDALI (VEDI QUADRO 3)

Data giorno mese anno

(Firma del dichiarante)

QUADRO 6 - CALCOLO DELL' INCIDENZA DEL REDDITO AGRICOLO MEDIO SUL REDDITO FAMILIARE GLOBALE MEDIO

(E *) : (H **) x 100 = , (Incidenza)

* E = REDDITO AGRICOLO MEDIO (Vedi QUADRO 4)

** H = REDDITO FAMILIARE GLOBALE MEDIO (Vedi QUADRO 5)

Data giorno mese anno

(Firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE PREFETTIZIA AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 7, DELLA LEGGE 19.3.90 N. 55

Il sottoscritto ______________________ ______________________
(Cognome) (Nome)

nato a ______________________ ____ il ____ ____ ______
(Comune) (Prov) giorno mese anno

residente in ______________________ ____ ______
(Comune) (Prov) (C.A.P.)

______________________ ______ ______________
(Frazione, via e numero civico) (Prefisso) (Telefono)

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 7, della Legge 19.3.1990 n. 55, che, alla data odierna, a carico del sottoscritto medesimo non sussistono procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, ne' provvedimenti che comportano divieti o decadenze a norma della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

____
(Firma del dichiarante)

Attesto che il dichiarante Sig. ______________________ ______________________
(Cognome) (Nome)

identificato ______________________, previa ammonizione sulla respon-
(Estremi del documento)

sabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 7, comma 14, Legge n. 55 del 19.3.90), ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

______________________ il ____ ____ ______
(Localita') giorno mese anno

______________________ ______________________
(Cognome e nome del funzionario) (Qualifica del funzionario)

______________________ ______________________
(Timbro dell'ufficio) (Firma del funzionario)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

REG. CEE n. 768/89 e n. 3813/89
< AIUTI TRANSITORI AL REDDITO AGRICOLO >

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI AIUTI AL REDDITO AGRICOLO PER I PRODUTTORI OLIVICOLI
(ai sensi della delibera A.I.M.A. del 31/01/1991)

SCHEDA RIEPILOGATIVA A CURA DELLA REGIONE ____________________

1 - BENEFICIARIO -

DATI ANAGRAFICI

(Cognome del Beneficiario) (Nome del Beneficiario)

(Codice Fiscale) Sesso M F

nato a (Comune di nascita) (Prov) il giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (Comune di residenza) (Prov) C.A.P.

(Frazione, via e numero civico)

2 - AZIENDA -

(Denominazione azienda)

(Comune) (Prov) C.A.P.

(Frazione, via e numero civico) CODICE TIPOLOGIA AZIENDALE

SUPERFICIE AZIENDALE (S.A.U.) (Ettari) , (Are) S.A.U. COLTIVATA A OLIVO (Ettari) , (Are)

3 REDDITI

REDDITO AGRICOLO MEDIO (Lire)

REDDITO FAMILIARE GLOBALE MEDIO (Lire)

INCIDENZA DEL REDDITO OLIVICOLO SUL REDDITO AGRICOLO , %

REDDITO FONDIARIO NON SUPERIORE A LIRE 360.000

1988 SI NO 1989 SI NO

REDDITO FAMILIARE GLOBALE MEDIO PER U.L.A (Lire)

4 - CONTRIBUTO I ANNO -

IMPORTO DA ATTRIBUIRE A TITOLO DI AIUTO (Lire)

NOTE PER LA COMPLIAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA

DOMANDA DI AIUTI AL REDDITO PER I PRODUTTORI OLIVICOLI

La scheda riepilogativa è divisa in 4 parti:

1 - BENEFICIARIO (dati anagrafici e residenza del beneficiario);

2 - AZIENDA (ubicazione e superficie aziendale);

3 - REDDITI

4 - CONTRIBUTO I ANNO (importo del contributo erogato il primo anno).

1 - I dati anagrafici e di residenza del beneficiario sono riportati sulla prima pagina della domanda.

2 - I dati riguardanti l'ubicazione aziendale e le superfici interessate sono riportati al punto 4) della domanda;

- Il codice della tipologia aziendale è indicato nel quadro 3 della domanda.

3 - Il reddito agricolo medio è riportato al punto 7) della domanda;

- L'incidenza del reddito olivicolo sul reddito agricolo è riportato al punto 8) della domanda;

- Il reddito familiare globale medio ed il reddito familiare globale medio per unità lavorativa aziendale sono riportati al punto 9) della domanda;

- L'indicazione del conseguimento di un reddito fondiario non superiore a 360.000 lire negli anni 1988 e 1989 va riportata barrando le caselle come al punto 7a) della domanda.

4 - L'importo da attribuire a titolo di aiuto a pieno titolo (100% olivo) per il primo anno è di lire 1.926.100 come specificato nel programma.

Il calcolo dell'importo da attribuire a titolo di aiuto è dato dalla percentuale della superfice coltivata ad olivo sulla superficie agricola utilizzata, rapportata al contributo a pieno titolo pari a lire 1.926.100.

Esempio:	S.A.U. ad olivo	Importo da attribuire a titolo di aiuto
	100 %	1.926.100 lire
	50 %	963.050 "
	20 %	385.220 "

91A0934

MINISTERO DEL TESORO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1119.400	1119.400	1119.60	1119,400	1119.400	1119.400	1119.350	1119.400	1119,400	1119.40
E.C.U.	1545.500	1545,500	1546 –	1545,500	1545.500	1545,500	1545.500	1545,500	1545.500	1545,50
Marco tedesco	750.220	750.220	750.50	750.220	750.220	750,220	750.340	750,220	750.220	750.22
Franco francese	220.480	220.480	220.90	220,480	220.480	220.480	220.480	220,480	220.480	220.48
Lira sterlina	2183 –	2183 —	2184 –	2183 —	2183 –	2183 –	2183.300	2183 –	2183 —	2183 - -
Fiorino olandese	665.940	665,940	666.75	665.940	665.940	665.940	665,880	665,940	665,940	665,95
Franco belga	36.449	36.449	36,48	36.449	36.449	36.449	36.446	36,449	36.449	36,44
Peseta spagnola	12.036	12.036	12,02	12,036	12.036	12.036	12.037	12.036	12.036	12,03
Corona danese	195.210	195.210	195.75	195,210	195.210	195,210	195.200	195.210	195.210	195.23
Lira irlandese	1998,500	1998.500	1999 –	1998,500	1998.500	1998,500	1998 —	1998.500	1998.500	—
Dracma greca	7,010	7.010	7,02	7,010	7.010	7,010	7.013	7.010	7.010	—
Escudo portoghese	8.548	8,548	8.53	8,548	8,548	8,548	8.547	8.548	8.548	8,54
Dollaro canadese	969 —	969 —	972 –	969 —	969 —	969 —	969.060	969 —	969 —	969 —
Yen giapponese	8,531	-8,531	8.53	8.531	8,531	8.531	8.531	8.531	8.531	8.53
Franco svizzero	874.620	874.620	875 —	874.620	874.620	874,620	874,570	874,620	874.620	874,62
Scellino austriaco	106,667	106.667	106.50	106.667	106.667	106.667	106,667	106.667	106.667	106.65
Corona norvegese	191.860	191.860	192 –	191.860	191.860	191.860	191.880	191.860	191.860	191,85
Corona svedese	200,840	200.840	201 –	200.840	200.840	200.840	200.840	200.840	200.840	200.85
Marco finlandese	309.530	309,530	309.75	309.530	309.530	309.530	309.540	309.530	309.530	—
Dollaro australiano	881,400	881.400	883 –	881.400	881.400	881.400	881.400	881.400	881.400	881.40

Mèdia dei titoli del 19 febbraio 1991

Rendita 5% 1935 .... 69.075
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 .... 99.225
» 12% (Beni Esteri 1980) 101.875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .... 94.650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 .... 97.825
» » » 22- 6-1987/91 .... 97.150
» » » 18- 3-1987/94 82,050
» » » 21- 4-1987/94 81,650
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96. ... 95,525
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . 99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . 98,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . 97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . 93,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . 99,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . 93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . 99,975
» » » TR 2,5% 1983/93 94,100

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91 .... 99.950
» » » » 18- 3-1986/91 .... 99.950
» » » » 1- 4-1984/91 .... 100 —
» » » » 1- 5-1984/91 .... 100 —
» » » » 1- 6-1984/91 100,050
» » » » 1- 7-1984/91 .... 100 —
» » » » 1- 8-1984/91 100,250
» » » » 1- 9-1984/91 100,375
» » » » 1-10-1984/91 100,300
» » » » 1-11-1984/91 100,275
» » » » 1-12-1984/91 100,150
» » » » 1- 1-1985/92 100,025
» » » » 1- 2-1985/92 100,225
» » » » 18- 4-1986/92 100,300
» » » » 19- 5-1986/92 .... 100.150
» » » » 20- 7-1987/92 .... 100.150
» » » » 19- 8-1987/92 100,475

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1-11-1987/92	99,925
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,875
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,525
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,250
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,975
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,125
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,525
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,950
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,575
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,925
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,800
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,825
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,525
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,500
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,725
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,250
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,150
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,075
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,575
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,075
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,400
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,650
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,225
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,950
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,950
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,250
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,525
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,725
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,575
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,850

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro		Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,050
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,900
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,950
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,675
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,625
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,575
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,050
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,175
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,825
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,650
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,250
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,450
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,775
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,825

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro			E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,050
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,925
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,700
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,550
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,875
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,225
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,550
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,175
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,300
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,550
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,700
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,975
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,725
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,250
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,375
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	92,050
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,400
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	98 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M19021

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 marzo 1991 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1991:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SS. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.991 titoli di L. 50.000
» 1.454 titoli di » 500.000
» 1.287 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.113.550.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO SS. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.922 titoli di L. 50.000
» 1.877 titoli di » 500.000
» 3.877 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.911.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 707 titoli di L. 100.000
» 962 titoli di » 500.000
» 3.385 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.936.700.000.

3) 7% SS. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000.000.

4) 7% SS. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.407.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.226.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.400.850.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª Em. - 5ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.014.300.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª Em. - 6ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 20.156.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.719.200.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 42.267.200.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 23 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.727.300.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 29.274.700.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.338.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 84.778.200.000.

5) 8% GARANTITE DALLO STATO SS. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 2.384 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.408.000.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000
» 71 titoli di » 500.000
» 2.651 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.688.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 100.000
» 59 titoli di » 500.000
» 2.167 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.198.700.000.

6) 9% GARANTITE DALLO STATO SS. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 546.900.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 100.000
» 60 titoli di » 500.000
» 563 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 596.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 1.076 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.097.900.000.

7) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - 2ª Em. 1976:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.308.800.000.

8) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 83 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 84.600.000.

9) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - 2ª Em. 1977:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborsò di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.772.800.000;

Emissione quindicennale - 2ª Em. 1977 - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.513.500.000;

Totale generale L. 326.487.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

91A0935

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale della programmazione economica 15 gennaio 1991 concernente: «Terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 1991).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 48, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92», si legga: «Terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 - *Intesa di programma RI.P.A.M.*».

91A0976

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle *quattro serie speciali*:
- annuale . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200